

COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 254

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 - COMMA 20 DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **nove** e minuti **zero**, nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	SINDACO	X	
TAGLIERO Rosella	ASSESSORE	X	
DAVIT Ornella	ASSESSORE	X	
BORGARELLO Giovanni	ASSESSORE		X
ALLISIO Maurizia Margherita	ASSESSORE		X
	Totale Presenti:	3	
	Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BURRELLO Dott. Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ACEA SERVIZI STRUMENTALI

TERRITORIALI - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 -

COMMA 20 DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N.

221

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito di procedura aperta per la concessione del servizio di gestione calore con lavori di riqualificazione energetica del sistema di generazione e dell'impianto di climatizzazione a servizio del Polo Scolastico e Culturale comunale non è pervenuta alcuna offerta;

Considerato che vi sono state indicazioni da parte del Circolo Legambiente Valpellice in cui vengono fatte valutazioni diverse rispetto alle scelte progettuali dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidarsi ad una società partecipata con grande esperienza nella gestione del calore per la gestione dell'impianto di riscaldamento della Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Palestra, Mensa, Biblioteca e Galleria d'arte;

Premesso che ACEA Servizi Strumentali Territoriali srl è:

• una società a totale capitale pubblico, detenuto dai Comuni di Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca, Villar Pellice, Villar Perosa, Volvera;

Considerato che la Società svolge per i Comuni azionisti servizi pubblici secondo il modello dell'in-house providing;

Vista la Relazione ex Art. 34, comma 20 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, N. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, N. 221, allegata al presente atto sotto;

Ritenuto che sussistano, in complesso, le condizioni per procedere all'affidamento alla società ACEA Servizi Strumentali Territoriali srl, avente sede legale in Via Vigone n. 42, Pinerolo, del servizio di gestione calore grado giorno per i seguenti immobili: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Palestra, Mensa, Biblioteca e Galleria d'arte;

Considerato che:

a) L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali- costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto

macroscopico travisamento dei fatti" (cfr Consiglio di Stato sez V –sentenza 10 settembre 2014, n. 4599);

- b) Nell'attuale contesto giuridico, affinchè si possa affidare e/o mantenere il servizio in capo ad una società "in house", occorre che il soggetto affidatario rispetti alcune condizioni, individuate primariamente dalla Corte di Giustizia Europea nella nota "sentenza Teckal" (corte di Giustizia, sentenza 18 novembre 1999, causa c- 107/98Teckal) e successivamente richiamate dalla giurisprudenza nazionale (corte Cost. 28/3/13 n. 50; Corte Cass, sez. unite civili 25/11/13 n. 26893; Cons. di Stato sez V 3 febbraio 2009 n. 591; Cons. Stato ad. Plenaria 3/3/2008);
- c) Le condizioni individuate dalla giurisprudenza sono le seguenti: 1.presenza di capitale interamente pubblico; 2. Svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; 3. Esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: Tali condizioni sono state ribadite e tradotte in norma con alcune novità dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), che ha stabilito che non rientra nell'ambito di applicazione del novo corpus di regole per gli appalti un affidamento di sevizio tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato nei seguenti casi: a) quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) in caso di attività prevalente che si concretizza allorquando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi. Importante novità rispetto agli orientamenti giurisprudenziali consolidati è data dalla previsione di un terzo elemento necessario per la definizione del rapporto interorganico, quale l'assenza nella persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (...);

Richiamato l'art.34 commi 20 e ss. Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 convertito dalla legge n. 221/2012, con cui il legislatore ha inteso disciplinare una nuova procedura generale da applicare in materia di affidamento, in regime di esclusiva, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilendo che esso dovrà essere effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando espressamente ex ante le compensazioni economiche, se previste;

Rilevato come l'adozione di una apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la modalità gestionale di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, si connota come elemento essenziale ed imprescindibile ai fini del perfezionamento del successivo affidamento del servizio come previsto dalla normativa di cui all'art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012;

Vista la proposta della Società Acea Servizi Strumentali Territoriali srl del 5/12/2018 in merito alla gestione calore a grado giorno di immobili comunali: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, mensa, palestra, biblioteca e galleria;

Considerato che in data 14/12/2018 sono stati chiesti chiarimenti in base alle osservazioni fatte dal Servizio Tecnico;

Considerato che in data 21/12/2018 la Società ACEA Servizi Strumentali Territoriali srl ha risposto puntualmente a quanto osservato dal Servizio tecnico del Comune di Torre Pellice;

Preso in esame la convenzione aggiornata tra l'Acea Servizi Strumentali territoriali srl e il Comune di Torre Pellice per la gestione calore a grado giorno di immobili comunali;

Visto il parere di conformità espresso del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi nella forma di rito;

DELIBERA

- 1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;
- 2. di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, N. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, N. 221, allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**, relativa all'affidamento del servizio di gestione calore grado giorno di seguenti immobili: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Palestra, Mensa, Biblioteca e Galleria d'Arte;
- 3. di approvare l'affidamento alla società ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.R.L., avente sede legale in Via Vigone n. 42, Pinerolo del servizio di gestione calore grado giorno di seguenti immobili: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Palestra, Mensa, Biblioteca e Galleria d'Arte dal 2/1/2019 per la durata di anni 12.
- 4. di approvare la Convenzione tra Acea Servizi Strumentali Territoriali srl ed il Comune di Torre Pellice per la gestione calore a grado giorno di immobili comunali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B;
- 5. di incaricare il Servizio tecnico comunale ad adottare tutti gli atti e le azioni necessarie all'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente F.to: COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale firmato digitalm	nente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li	IL SEGRETARIO COMUNALE BURRELLO Dott. Giusenne